

ATTO N. 1425 del 10/07/2023

**OGGETTO: TECNOGARDEN SERVICE S.R.L CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI [R13, D15, R3] SITO
IN CASTELSEPRIO (VA) - VIA MORIGGIA N. 575. ART. 208 DEL D.LGS. 152/06.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i provvedimenti della Provincia di Varese:

- n. 601 del 7.02.2008, avente per oggetto: "Fratelli Casotto Azienda Agricola di Casotto Antonio & C. S.n.c. con sede legale ed impianto in Castelseprio (VA) – Via Moriggia n.- 575. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi. Art. 210 del d.lgs. 152/06";
- n. 2615 del 22.08.2013, avente per oggetto: "F.lli Casotto Azienda Agricola di Casotto Antonio & C. S.n.c. con sede legale ed insediamento in Castelseprio (VA) – Via Moriggia n. 575. Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 601 del 7.02.2008. Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali. Art. 208 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152";
- n. 4022 del 23.12.2013, avente per oggetto: "F.lli Casotto Azienda Agricola S.r.l. con sede legale ed impianto in Via Moriggia n. 575 – Castelseprio (VA). Voltura dell'autorizzazione della Provincia di Varese n. 601 del 7.02.2008 rilasciata all'Impresa F.lli Casotto Azienda Agricola di Casotto Antonio & C. S.n.c.";
- n. 2668 del 10.11.2015, avente per oggetto: "Tecnogarden Service s.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) - Strada Comunale C.na Casiraghi n. 15. Voltura dell'autorizzazione della Provincia di Varese n. 601 del 7.02.2008 e s.m.i. rilasciata all'impresa F.lli Casotto Azienda Agricola S.r.l. per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi";

DATO ATTO che la Provincia di Varese, con provvedimento del 25.05.2012, prot. n. 2048, aveva attestato la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte II[^], del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riguardo alle varianti sostanziali, da apportare all'insediamento in oggetto, previste dal progetto presentato dalla Società medesima unitamente ad istanza del 17.01.2012;

RILEVATO che l'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) - Strada Comunale C.na Casiraghi n. 15 ha depositato agli atti della Provincia di Varese:

- istanza in data 24.07.2017 (atti prov.li prot. PEC n. 42213) ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento del rinnovo tal quale dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero [R13, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Castelseprio (VA) – Via Moriggia n. 575, rilasciata dalla Provincia di Varese ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 con provvedimento n. 601 del 4.02.2009;
- documentazione tecnico-amministrativa in data 12.08.2020 (atti prov.li prot. PEC n. 30902), a riscontro di richiesta formulata dalla Provincia di Varese con nota del 18.06.2020, prot. n. 23070;
- in data 18.01.2022 (atti prov.li prot. PEC n. 2462) ulteriore documentazione integrativa di carattere tecnico recante, in particolare, l'aggiornamento sistemi di gestione EOW – "End of Waste";

FATTO PRESENTE che il procedimento attivato in seguito all'istanza presentata dall'Impresa è stato sospeso alla luce della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV, n. 1229 del 28.02.2018 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ed è stato in seguito riavviato a fronte delle modifiche all'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 introdotte dall'art. 14-bis della l. 2 novembre 2019, n. 128;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Ambiente della Provincia di Varese sull'istanza, oggetto di successive integrazioni, presentata dall'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia che:

- a) con l'istanza del 24.07.2017 è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione della Provincia di Varese n. 601 del 7.02.2008 e s.m.i. ai fini dell'esercizio, presso l'insediamento di Castelseprio (VA) – Via Moriggia n. 575, delle operazioni di recupero [R3, R13] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi;
- b) non è prevista alcuna modifica relativamente alla struttura dell'impianto, ai rifiuti trattati, ai relativi quantitativi ed alle operazioni di gestione effettuate, rispetto a quanto già autorizzato con il suddetto provvedimento provinciale n. 601/08 e s.m.i., come peraltro dichiarato dal legale rappresentante ex art. 47 del d.P.R. 445/00 in sede di presentazione dell'istanza di rinnovo;
- c) l'Impresa ha prodotto documento attestante la conformità dell'impianto in materia di antincendio (rif.to: rinnovo periodico – pratica VV.F. Varese n. 36992, scadenza fissata nell'1.10.2023);
- d) con note del 19.10.2017 e del 12.11.2020, rispettivamente prot. n. 94001 e prot. n. 115549, l'ATS dell'Insubria si è espressa favorevolmente per gli aspetti igienico-sanitari di propria competenza;
- e) l'Impresa risulta avere la piena disponibilità dell'area interessata dall'insediamento in quanto proprietaria dell'immobile e delle attrezzature necessarie (rif.to: atto notarile del 23.09.2015, rep. n. 121716);
- f) la TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Monza e Brianza con n. REA MB 1493763 del 20.07.2007 ed ha per oggetto sociale "raccolta e compostaggio di rifiuti organici, produzione e commercio all'ingrosso di fertilizzanti, ammendanti ... omissis ...";
- g) l'Impresa ha nominato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, unitamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 601/08 e s.m.i., la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del soggetto stesso;
- h) per i reflui generati dall'attività produttiva svolta presso l'insediamento di Castelseprio - Via Moriggia n. 575 l'impresa non è soggetta all'ottenimento di autorizzazione ai sensi del r.r. 4/06;
- i) il Comune di Castelseprio, con nota del 25.09.2017, prot. n. 2465, ha trasmesso la certificazione recante la presenza/assenza di vincoli di cui alla d.G.R. 1990/2014 e, con nota del 26.02.2018, prot. n. 605, ha reso l'elaborato costituito dall'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore per il territorio di competenza. Le relative informazioni sono state in seguito confermate;
- j) l'Impresa è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità (data di scadenza individuata nel giorno 16.07.2024);

RILEVATO che l'A.R.P.A. – Dipartimento di Como e Varese con comunicazione del 2.03.2023, prot. n. 33127, ha reso, a fronte di richiesta formulata dalla Provincia di Varese con nota del 17.01.2023, prot. n. 2392, parere vincolante, favorevole con prescrizioni, in ordine agli aspetti della gestione dell'impianto inerente l'ottenimento dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter d.lgs. 152/06;

FATTO PRESENTE che, come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica comprende, oltre al titolo abilitativo ambientale relativo alle operazioni di gestione rifiuti, anche quello relativo alle emissioni sonore derivanti dall'impianto in argomento;

RICORDATO che, come disposto dall'art. 208, comma 11, lett. g), del d.lgs. 152/06, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato alla presentazione, all'Autorità competente, di una garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è determinato in in € 40.634,00.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:

- messa in riserva (R13) di 600 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da sottoporre ad operazioni di recupero, pari ad € 10.597,20.=. Per l'applicazione di tale tariffa, i rifiuti devono avviati al recupero entro 6 (sei) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- recupero (R3) di 11.150 t/anno di rifiuti non pericolosi pari a € 28.260,52.=;
- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 4 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso l'impianto, pari a € 1.776,28.=.

Essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti il suddetto importo complessivo della garanzia finanziaria deve ridursi del 40%, rideterminandolo in € 24.380,40.=;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11 (Prefettura di Monza e Brianza – iscrizione nella White List rinnovata il giorno 2.01.2023);

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Tavola 2 descrittiva delle aree funzionali, delle attività funzionali, dei quantitativi e dei CER*";

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e nell'elaborato grafico sopraindicato;

FATTO RILEVARE che l'art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

RICHIAMATI:

- le deliberazioni del Consigliere Provinciale P.V. n. 68 del 29.12.2022 p.v. n. 11 del 28.02.2023 di approvazione del bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e successiva variazione;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 61 del 28.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e relativa Nota di Aggiornamento;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 2 dell'11.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 50 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Pdo 2022-2024;
- il decreto presidenziale n. 275 del 30.11.2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- i decreti dirigenziali n. 54 del 17.02.2022, n. 61 del 28.02.2023 e n. 56 del 24.02.2023, rispettivamente di attribuzione e proroga di incarico di posizione organizzativa, nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, in favore dell'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l., di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero [R13, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi presso l'insediamento localizzato in Via Moriggia n. 575 - Castelseprio, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Tavola 2 descrittiva delle aree funzionali, delle attività funzionali, dei quantitativi e dei CER*", parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICORDATO che l'attività autorizzata è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di

quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali nonché da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;

- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 autorizzate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 3 del sopra richiamato articolo;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, stabilisce:

- al comma 3-bis, che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante;
- al comma 3-septies, che presso il competente Ministero è istituito il registro nazionale (REcer) per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. e di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio alla gestione dei rifiuti ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto in oggetto

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

DATO ATTO che, per quanto concerne il procedimento attivato a fronte dell'istanza in premessa, non risultano segnalazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/90;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

A. il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, in favore dell'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) - Strada Comunale C.na Casiraghi n. 15 ed impianto ubicato in Castelseprio (VA) – Via Moriggia n. 575, dell'autorizzazione:

A.1 all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi;

A.2 alle emissioni sonore,

alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Tav. 2 descrittiva delle aree funzionali, delle attività funzionali, dei quantitativi e dei CER*", parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. i sistemi di gestione, proposti dall'Impresa nell'ambito della documentazione progettuale unita all'istanza di che trattasi, da applicare alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (art. 184-ter d.lgs. 152/06), alle condizioni e secondo le prescrizioni fissate dall'A.R.P.A. – Dipartimento di Como e Varese nel proprio parere del 2.03.2023, prot. n. 33127;

FA PRESENTE

1. che il provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso:
 - 1.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3] e di smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 1.2 nulla osta alle emissioni sonore ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. che, ai sensi dell'art. 208 - comma 6 del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
3. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità del presente atto;
4. che il lay-out dell'impianto, le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni sonore generate dall'attività rispettino le condizioni e le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE" nonché quanto riportato nell'elaborato grafico progettuale denominato "*Tavola 2 descrittiva delle aree funzionali, delle attività funzionali, dei quantitativi e dei CER*";
5. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
6. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Castelseprio, l'A.T.S. dell'Insubria e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
7. che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti e le emissioni sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
8. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI - Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
9. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
10. che è quantificato in 24.380,40.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. - in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità - deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:
 - messa in riserva (R13) di 600 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi da sottoporre ad operazioni di recupero, pari ad € 10.597,20.=. Per l'applicazione di tale tariffa, i rifiuti devono avviati al recupero entro 6 (sei) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - recupero (R3) di 11.150 t/anno di rifiuti non pericolosi pari a € 28.260,52.=;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 4 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso l'impianto, pari a € 1.776,28.=;

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004. L'accettazione della nuova garanzia finanziaria comporta lo svincolo della polizza fideiussoria precedente;

11. che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto **10.** entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
12. che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto **10.**;
13. che l'Impresa, nel caso di mancato rinnovo o di decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni, appendice alla garanzia finanziaria prestata che estenda l'importo complessivo a € 40.634,00.=;
14. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
15. che i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 in uscita dall'impianto con destinazione gli utilizzatori finali devono essere sempre accompagnati, a seconda della tipologia di materiali, dalle attestazioni di conformità il cui modello è stato definito con decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23.09.2021;
16. che l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.F. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
17. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Castelseprio, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
18. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, la cui trasmissione sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
19. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 (sessanta) o di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti il presente atto e le attività autorizzate sono richiamate nel relativo Allegato, parte integrante del presente provvedimento;

DA ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il dott. Gianluigi Battagion;

DISPONE


- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - TECNOGARDEN SERVICE S.r.l.
tecnogardenservice@pec.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Castelseprio
comune.castelseprio@legalmail.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
- l'inserimento del presente provvedimento nella piattaforma REcer del Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-*ter*, comma 3-*septies*, del d.lgs. 152/06 (<http://www.scrivaniarecer.monitorpiani.it>);
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)



1002011721

Garanzia fideiussoria n. 2011721	Codice Controllo 34	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 036 Prov. MI	CARBONE - Milano Subagente 0	Codice Rischio 132
Contraente (Obbligato Principale): TECNOGARDEN SERVICE SRL			C.F./P.IVA 02570700969 / 11939060155	
Sede VIMERCATE	Indirizzo STRADA COMUNALE CASCINA CASIRAGHI, 15		CAP 20871	Prov. MB
Ente Garantito PROVINCIA DI VARESE	Indirizzo PIAZZA LIBERTA' 1		C.F./P.I.V.A. 80000710121	Prov. VA
Durata del contratto anni 10 e giorni 3	Effetto 18/7/2023	Scadenza 18/7/2033	Proroghe Premio unico	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)

Oggetto dell'assicurazione

La Società REVO Insurance S.p.A., domiciliata in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura 7, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Somma garantita	al tasso lordo del 0,984 % .
€ 24.380,40	
EURO ventiquattromilatrecentoottanta/40	

Garanzia prestata

ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3) E DI SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO IL SITO UBICATO IN CASTELSEPRIO (VA) - VIA MORIGGIA, 575.

Condizioni particolari

SI PRECISA CHE I RAPPORTI FRA SOCIETÀ ED ENTE GARANTITO COME PURE LA DURATA DELLA POLIZZA SONO ANNULLATI ED INTEGRALMENTE SOSTITUITI DAL TESTO DELL'ALLEGATO GE.

Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	1.777,78	355,55	0,00	2.133,33	266,67	2.400,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 20/7/2023 l'importo di € **2.400,00** a favore di REVO Insurance S.p.A.**L'Esattore**Emessa in **4** esemplari ad un solo effetto il **20/7/2023** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - **Ente Garantito (Beneficiario)** Il beneficiario della garanzia - Società REVO Insurance S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

Il Contraente

Il Garante
REVO Insurance S.p.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 - Ed. 11/22 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazioni@revoinsurance.com indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 11/2022).REVO Insurance S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Luogo e data **CARBONE - Milano, 20/7/2023**

Il Contraente

Cognome	MINALI	 Firma del titolare VERONA il 03/08/2013 IL SINDACO Impronta del dito indice sinistro diritti 5,16 SEGR 0,26 Totale 5,42
Nome	ALBERTO	
nato il	24/08/1965	
(atto n. 3650 P. I. S. A. 1965)		
a	VERONA	
Cittadinanza	ITALIANA	
Residenza	VERONA	
Via	VIA MARSALA 4	
Stato civile	CONIUGATO	
Professione	DIRIGENTE D'AZIENDA	
CONVOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		
Statura	m. 1,89	
Capelli	brizzolati	
Occhi	verdi	
Segni particolari		



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR) - Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021, in estratto autentico a cura del Dott. Marco Ferrari, Notaio in Milano, Repertorio n° 6452, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLRT65M24L781C

ALLEGATO GE

POLIZZA 2011721 Agenzia **036 - CARBONE - Milano** Data di emissione **20/7/2023**

Contraente **TECNOGARDEN SERVICE SRL** C.F./P.I. **02570700969 / 11939060155**

Premesso che:

1) con provvedimento della Provincia di Varese n. 1425 del 10/07/2023, l'Impresa TECNOGARDEN SERVICE SRL con sede legale in Vimercate (MB), Strada Comunale C.na Casiraghi, 15, C.F. 02570700969 P.IVA 11939060155 è stata autorizzata a esercitare le operazioni di recupero (R13, R3) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi presso il sito ubicato in Castelseprio (VA) - via Moriggia, 575;

2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, l'Impresa TECNOGARDEN SERVICE SRL è tenuta a presentare alla Provincia di Varese, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € 24.380,40.= (euro ventiquattromilatrecentoottanta/40);

3) con d.g.r. n. 19461 del 19 novembre 2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 208, 209, 211 e 216 del d.lgs. 152/06, nonché dal d.lgs. 36/03;

4) la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria;

Tutto ciò premesso:

Art. 1 - Costituzione della garanzia

La sottoscritta Compagnia Assicuratrice REVO Insurance S.p.A. (in seguito denominata "Società"), Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, Codice Fiscale e Partita Iva n. 05850710962 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 03 Giugno 2008 n. 2610 ed in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982 n. 348 (che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità Società di Assicurazione), a mezzo del sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con la presente polizza ed alle condizioni che seguono nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore, nell'interesse della Ditta TECNOGARDEN SERVICE SRL (in seguito denominata Contraente), con sede legale in Vimercate (MB), Strada Comunale C.na Casiraghi, 15 e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Varese - C.F. 80000710121 - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € 24.380,40.= (euro ventiquattromilatrecentoottanta/40);

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Varese a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al 18/07/34 (scadenza dell'autorizzazione maggiorata di anni 1), secondo quanto indicato al punto 6. dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Varese tramite dichiarazione scritta. A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra. L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 - Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Varese ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Varese può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 - Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente garantito e la Società, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente beneficiario.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

ALLEGATO GE

POLIZZA 2011721 Agenzia 036 - CARBONE - Milano Data di emissione 20/7/2023

Contraente **TECNOGARDEN SERVICE SRL** C.F./P.I. **02570700969 / 11939060155**

Il Contraente

REVO INSURANCE S.P.A.
Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

**AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE**

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni

Referente pratica:
Dott. Ulisse Guicciardi
Tel. 0332.252894

Protocollo PEC
Classificazione /9.11.2

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione soprariportata.

Spett.le
TECNOGARDEN SERVICE S.r.l.
tecnogardenservice@pec.it

e, p.c. Spett.le
REVO Insurance S.p.A.
revo@pec.revoinsurance.com

Oggetto: *Atto Provincia di Varese n.1425 del 10.07.2023.
Polizza fideiussoria REVO Insurance S.p.A. n. 2011721 del 20.07.2023. Accettazione.*

Con la presente si comunica l'accettazione, da parte di questo Ente, della garanzia finanziaria di cui alla polizza fideiussoria n. 2011721 emessa in data 10.07.2023 dalla REVO Insurance S.p.A. (Ag. Carbone – Milano), prestata in conformità alle disposizioni di cui d.G.R. della Lombardia n. 19461/04 ed acquisita agli atti provinciali con prot. PEC n. 38824 del 31.07.2023.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. Gianluigi Battagion

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)*

AT/SA/GB/GU